

# L'e-fattura è tempestiva entro i termini di liquidazione

## ADEMPIMENTI

**Difficoltà degli operatori di dimensioni limitate nella gestione dei documenti**

**Per i mensili il termine scade il 16 febbraio**

**Per i trimestrali il 16 maggio**

**Gian Paolo Tosoni**

La fattura elettronica può essere emessa non immediatamente; l'importante è comunicare al fornitore i dati per poterla fare e trasmettere. In base all'articolo 10 del Dl 119/2018, nessuna sanzione è applicabile se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica; quindi, il termine massimo per i contribuenti mensili è il 16 febbraio 2019, mentre per i trimestrali è il 16 maggio 2019. Questa agevolazione vale per il primo semestre 2019

per i contribuenti trimestrali e fino al 30 settembre 2019 per i mensili.

In questi primi giorni di avvio della fattura elettronica sono soprattutto gli operatori economici, specie se di modeste dimensioni, a incontrare difficoltà, piuttosto che lo Sdi. I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati (articolo 22 del decreto Iva) devono certificare i corrispettivi, mentre gli altri operatori non sono obbligati a emettere alcun documento al momento di effettuazione dell'operazione. La Faq 2 pubblicata il 21 dicembre 2018, rivolta ai dettaglianti e ad altri soggetti obbligati a certificare i corrispettivi, ha precisato che se adottano la fattura immediata devono rilasciare un qualsiasi documento di quietanza «non fiscale» al momento di effettuazione dell'operazione ed emettere la fattura successivamente.

I distributori di carburanti sono esonerati dalla certificazione dei corrispettivi (Dpr 696/1996). Ne consegue che questi operatori, a fronte di qualsiasi rifornimento di

carburante, non devono rilasciare immediatamente alcun documento, ma ovviamente devono emettere la fattura elettronica a richiesta del cliente. Nel caso specifico, si tratta di fattura immediata che potrà essere emessa entro il 16 maggio 2019, essendo i distributori di carburanti contribuenti trimestrali. Nella fattura dovrà essere indicata la data di effettuazione dell'operazione (rifornimento e pagamento), anche al fine di far concorrere l'Iva a debito nel periodo di competenza, ricordando che i distributori di carburanti liquidano l'Iva trimestralmente come regime naturale (articolo 74 comma 4, Dpr 633).

L'importante è che il cliente fornisca gli elementi per la redazione della fattura elettronica ovvero la denominazione, residenza o domicilio, il numero di partita Iva e l'indirizzo Pec. Poi, la fattura arriverà e c'è tempo per attenderla. Infatti, l'acquirente è sanzionato solo se non riceve la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione del-

l'operazione ed entro il trentesimo giorno successivo non versi l'imposta ed emetta autofattura; peraltro anche questi termini sono sospesi per il primo semestre/nove mesi del 2019. Ovviamente, è opportuno che gli operatori si sbrighino per non ostacolare i clienti.

Per le cessioni di carburanti, i problemi si semplificano per chi ha adottato il contratto di netting, che consiste in un contratto di somministrazione ed emissione della fattura elettronica al momento del pagamento, anche se con le tolleranze temporali previste per questo primo periodo. Per i distributori di carburante, resta l'adempimento della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, per il momento obbligatoria per gli impianti di distribuzione di carburanti ad elevata automazione con self service prepagato e dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

